



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2016, proposto da:

Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Baroli e Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi 15;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

- Federcaccia della Regione Liguria; A.N.U.U. - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - Sede Regionale della Liguria; Associazione Nazionale Libera Caccia - A.N.L.C. - Sede Regionale della Liguria; Arcicaccia Liguria e Unione

Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Mozzati e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 2/11;

- Federazione Italiana della Caccia, Arcicaccia, Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale e Enalcaccia, rappresentate e difese dagli avv. Alberto Maria Bruni e Matteo Anastasio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Mozzati in Genova, via Corsica, 2/11;

per l'annullamento

della delibera del consiglio dei ministri in data 15 gennaio 2016, con la quale è stato modificato il calendario venatorio ligure per la stagione 2015-2016 adottato con deliberazione del consiglio regionale n. 13 del 25 marzo 2015, nella parte in cui si è disposta la chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio 2016 per la specie tordo bottaccio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 22.1.2016, la Regione Liguria

ha impugnato la deliberazione del Consiglio dei ministri 15.1.2016, adottata nell'esercizio del potere sostitutivo ex artt. 120 comma 2 Cost. e 8 comma 4 della legge 5.6.2003, n. 131, con cui è stato modificato il calendario venatorio ligure per la stagione 2015-2016 (adottato con deliberazione C.R. n. 13 del 25.3.2015), disponendo la chiusura anticipata della caccia alla specie tordo bottaccio al 20.1.2016, anziché al 31.1.2016;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 5.6.2003, n. 131, “nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame”;

Rilevato che il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell'UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Rilevato pertanto come la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 comma 2 Cost.;

Rilevato altresì che, stante la ricordata natura preventiva del dialogo

EU-Pilot rispetto alla formale apertura di un procedimento di infrazione, non sussiste neppure il requisito della “assoluta urgenza”, impropriamente richiamato dal provvedimento impugnato per giustificare l’omessa convocazione del presidente della giunta regionale alla riunione del Consiglio dei ministri del 15.1.2016, secondo l’ordinaria procedura di cui all’art. 8 comma 1 della legge n. 1341/2003;

Rilevato altresì – nel merito – come la guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/147 ICE (paragrafo 2.7.10) consenta espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie (doc. 8 delle produzioni di parte regionale), quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell’inizio della migrazione pre-nuziale, e che, nel caso di specie, il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria (cfr., sul punto, la sentenza T.A.R. Liguria, II, 2.12.2015, n. 974);

Rilevato che le spese di giudizio debbono seguire come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore della Regione Liguria, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)